



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione prima civile

La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio, così composta:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Antonio Rizzuti | Presidente; |
| 2) Dott. Beatrice Magaro' | Consigliere-Relatore; |
| 3) Dott. Annamaria Torchia | Consigliere; |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'Appello, iscritta al n. 1397/20 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili e vertente

TRA

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
presso il cui studio, sito in Lamezia Terme, alla ██████████ è elettivamente domiciliata

██████████ rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. ██████████
██████████ presso il cui studio sito in Lamezia Terme alla Via ██████████
██████████ è elettivamente domiciliato

Appellanti

CONTRO

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme alla ██████████ n. ██████████

Appellato

Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di Appello di Catanzaro

OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio in appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme



CONCLUSIONI:

Per gli appellanti: *nel merito, annullare il dispositivo della sentenza nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al mantenimento dei figli, e dichiarare che, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è emersa la responsabilità del sig. ██████ in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio ██████ e, per l'effetto, condannarlo a corrispondere direttamente a quest'ultimo o, in subordine, alla moglie, in favore dello stesso, un assegno di mantenimento in una misura pari a 2.000,00 euro mensili o nella maggiore o minore misura che l'On.Le Corte adita reputi conforme a legge, con decorrenza dalla data dell'inadempimento del sig. ██████ (luglio 2020) o, in subordine, dalla data di deposito del presente ricorso in appello;*

annullare il dispositivo di sentenza nella parte in cui, con riferimento all'ex moglie, determina l'assegno nella misura di € 600,00, e riconoscere, in favore della sig.ra ██████ un assegno nella maggiore misura complessiva di € 3.500,00 mensili o nella maggiore o minore misura idonea a soddisfare le funzioni assistenziali, compensative, perequative e tutte le funzioni meritevoli di tutela secondo l'art. 5 l. 898/70, con decorrenza dalla data di costituzione della sig.ra ██████ nel primo grado di giudizio.

Per l'appellato: *dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ██████ e confermare la sentenza nella parte in cui dispone la cessazione della materia del contendere nei confronti dei figli maggiorenni; b) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra ██████ disponendo che la stessa non abbia diritto a percepire alcun assegno di mantenimento in virtù della propria capacità di poter produrre reddito e dell'omissivo comportamento tendente a non voler acquisire una propria indipendenza economica al solo fine di poter gravare sul coniuge; c) in subordine, in caso di accoglimento del gravame, in virtù delle argomentazioni ivi svolte, voglia ridurre ulteriormente l'assegno di mantenimento ad € 300,00.*

Il Procuratore Generale: Chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono compendati nella sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei



termini che di seguito si trascrivono: "Con ricorso depositato il 13.04.2016, [REDACTED] chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Tropea (VV) il 24.01.1985 tra il medesimo e [REDACTED] precisando che dalla relativa unione coniugale erano nati due figli: [REDACTED] (il 1.07.1985) e [REDACTED] (20.03.1990).

In particolare, a fondamento della domanda, deduceva di essere separato dalla coniuge in virtù di sentenza parziale dell'intestato Tribunale n. 1012/2015 e che detta separazione si era protratta ininterrottamente per più di 12 mesi a decorrere dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

Domandava, altresì, che venissero confermate le condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale del 14.07.2011 e, in particolare, quelle relative all'assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di 1.000,00 euro e della figlia [REDACTED] maggiorenne ma non economicamente indipendente nella misura di euro 600,00 ma non quelle relative al figlio [REDACTED] maggiorenne ed economicamente autosufficiente.

Nell'ambito del presente giudizio di divorzio, all'udienza presidenziale del 3 novembre 2016, non compariva la Sig.ra [REDACTED]. La stessa si costituiva a mezzo difensore deducendo che: 1) essendo ancora pendente il giudizio di separazione giudiziale, il presente giudizio di divorzio andrebbe sospeso; 2) il figlio [REDACTED] non è ancora economicamente autosufficiente; 3) alla luce della partecipazione del [REDACTED] a numerose società, l'assegno divorzile in favore della resistente deve essere aumentato, anche in considerazione del contributo che ella ha fornito al bilancio familiare nonché del fatto che la stessa versa in precarie condizioni di salute ed in età avanzata. Il Presidente confermava le condizioni di cui all'ordinanza del 14.07.2011 e le parti venivano, quindi, rimesse dinanzi al giudice istruttore.

Con la memoria integrativa il ricorrente insisteva per la pronuncia di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e deduceva che: 1) nel giudizio di separazione ancora pendente (al momento del deposito del ricorso di divorzio) aveva più volte fatto istanza per la modifica delle condizioni di separazione, atteso che le sue condizioni economiche erano peggiorate rispetto al 2010, anno di introduzione del giudizio; 2) in particolare, a partire da luglio 2016, il (ricorrente) è in pensione e, pertanto, non esercita più l'attività lavorativa che svolgeva nel 2010; 3) il figlio [REDACTED] svolge, fin dal 2012, attività lavorativa retribuita sicché è ormai economicamente indipendente; 4) non ricorrono i presupposti per l'aumento dell'assegno divorzile in favore della resistente la quale è proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare e, per di più, beneficia – in



quanto a lei assegnata – della casa coniugale di comune proprietà dei coniugi. Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 14.07.2011: 1) in relazione all'assegno di mantenimento del figlio [REDACTED] ormai economicamente indipendente e quindi non avente diritto; 2) in relazione all'assegno di mantenimento della resistente che, stante il peggioramento delle condizioni economiche del [REDACTED] deve essere ridotto ad euro 500,00 e 3) in relazione all'assegnazione della casa familiare in favore della resistente nel senso di non riconoscerle il relativo diritto ovvero considerare la relativa attribuzione come versamento una tantum dell'assegno di mantenimento, tenuto conto del valore della quota di proprietà del ricorrente di cui andrebbe a beneficiare la [REDACTED]

Con memoria integrativa la resistente deduceva che: 1) è cessata la materia del contendere con riguardo al mantenimento dei figli, avendo il ricorrente ripreso i rapporti con gli stessi e provvedendo alle loro necessità; 2) la casa familiare deve essere a lei assegnata in quanto vi convive con i figli; 3) l'assegno di mantenimento in suo favore deve essere aumentato rispetto alle determinazioni presidenziali alla luce delle migliorate condizioni reddituali del [REDACTED] e dello stato di debolezza economica della resistente.

All'udienza del 7.03.2017 su richiesta delle parti, il giudice istruttore riservava la decisione al Collegio in relazione alla sola pronuncia di stato - resa con sentenza n. 342 in data 28.03.2017 - e rinviava per la prosecuzione della causa all'udienza del 19.09.2017. Nel corso del giudizio e, precisamente, in data 26.09.2018 interveniva la sentenza di separazione giudiziale (sentenza Tribunale Lamezia Terme n. 1213/2018, in atti) la quale assegnava la casa coniugale all'odierna ricorrente e poneva a carico del [REDACTED] l'obbligo alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della medesima di euro 1.000,00.

All'udienza del 4.12.2019, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, onerando le parti al deposito della documentazione reddituale e bancaria aggiornata.

Con sentenza n. 203/20, pubblicata in data 12.03.20, il Tribunale ordinario di Lamezia Terme così provvedeva:

- assegna la casa coniugale a [REDACTED]
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al mantenimento dei figli;
- pone a carico di [REDACTED] [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED] [REDACTED] l'assegno mensile di euro 600,00, quale assegno divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese,



con decorrenza dalla presente pronuncia, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- dichiara inammissibili le altre domande di parte ricorrente;

- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.

Avverso la predetta decisione proponevano appello [REDACTED] e [REDACTED] con ricorso depositato in data 12.10.20, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione del contributo al mantenimento in favore del coniuge, ritenuto esiguo in rapporto alla florida situazione economica dell'appellato, nonché allo stato di disoccupazione della [REDACTED]. Evidenziavano, altresì, che erroneamente era stata dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al mantenimento dei figli, posto che il figlio [REDACTED] che nel dicembre 2019, aveva iniziato a lavorare presso la società del padre [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] divenendone socio), in data 06.03.20 veniva licenziato, vedendo, altresì, deluse le sue aspettative di carriera accademica che aveva abbandonato per seguire il padre nelle sua attività.

Concludeva, pertanto, come in epigrafe.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità, nonché la revoca dell'assegno divorzile stabilito in favore del coniuge, o in subordine la sua riduzione.

L'appello è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.

Va detto, preliminarmente, che il *thema decidendum* del presente giudizio si incentra esclusivamente su questioni economiche ed, in particolare, sulla determinazione dell'assegno divorzile in favore di [REDACTED] [REDACTED] nonché sul contributo al mantenimento del figlio [REDACTED] [REDACTED].

Con riferimento all'assegno divorzile, va osservato che l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non possieda mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Il Giudice dovrà in tal caso procedere tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.



Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che *“l’assegno divorzile, appurata la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, deve essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”* (Cass. Civ., Sent. n. 16796/2019).

Ed ancora *“All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”* (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 18287/2018).

Sempre in punto di diritto va evidenziato che il parametro dell’adeguatezza dei mezzi o della possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, su accordo delle parti, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge (cfr. Cass.Civ. 6386/2019; Cass. Civ. 5603/20).

Occorre, inoltre, considerare l’evolversi ed il concreto atteggiarsi della situazione economica delle parti, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, anche nelle more del giudizio (cfr. Cass. Civ. 6750/20).

Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l’impossibilità dell’ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l’assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale , profilo assistenziale. (Cass. Civ. 38362/21)

Orbene, ritiene questa Corte che dall’espletata istruttoria, per come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, si evince una netta disparità tra le condizioni



economiche delle parti, atteso che l'appellato gode di redditi stabili, quale imprenditore commerciale, mentre l'appellante risulta disoccupata.

Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza, si evince, infatti, che [REDACTED] [REDACTED] nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato redditi pari ad € 41.182,00, nel 2019 ha dichiarato redditi pari ad € 47.871,00, nel 2020 ha dichiarato redditi pari ad € 36.065,00. Lo stesso risulta socio accomandante della [REDACTED] [REDACTED] sas, socio accomandatario della [REDACTED] [REDACTED] sas, e amministratore unico della [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., possiede, altresì, il 33% delle quote della [REDACTED] s.r.l.

Di converso [REDACTED] [REDACTED] nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato redditi pari ad € 13.484,00, nel 2019 ha dichiarato redditi pari ad € 13.475,00, nel 2020 ha dichiarato redditi pari ad € 13.475,00. La stessa risulta intestataria di 3 fabbricati e 21 terreni, mentre [REDACTED] [REDACTED] risulta intestatario di 1 fabbricato e 3 terreni.

Va, inoltre, dato rilievo alla lunga durata del matrimonio (26 anni), nonché alle scelte, condivise dalle parti, in ordine ai ruoli assunti nell'ambito della famiglia, in cui l'appellante si è dedicata maggiormente alla cura dei figli e della casa, consentendo, di fatto, al coniuge di dedicarsi di più al lavoro, ruoli, consolidatisi durante la lunga durata del matrimonio, per come riconosciuto da entrambe le parti.

La stessa appellante, peraltro, nel 2016 è stata sottoposta ad un intervento di ampia resezione mammaria, a seguito di un carcinoma, in relazione al quale è stata dichiarata invalida all'80%, dovendosi, ritenere assai difficile il reperimento da parte della stessa di un'occupazione lavorativa, sia in ragione dell'età (68 anni) che delle sue condizioni di salute.

Appare equa, pertanto, anche in ragione della funzione perequativo- compensativa dell'assegno di mantenimento di cui si è detto, aumentare ad € 800,00 la misura dell'assegno divorzile in favore del coniuge.

Quanto al figlio, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello spiegato dallo stesso, non essendo stato parte del giudizio di prime cure.

Invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. (cfr. ex plurimis 15356/20; 13584/17).



Sussiste, tuttavia, la legittimazione del genitore convivente ad agire per la richiesta di un contributo in favore del figlio maggiorenne, sull'assunto che lo stesso sia economicamente non autosufficiente (cfr. Cass.Civ. 17380/20). Invero, ritiene la Corte di condividere il principio secondo cui in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. (cfr. Cass. Civ. 17380/20). Nel caso di specie, è pacifico che [REDACTED] dapprima godeva di un assegno di ricerca, successivamente costituiva una società col padre la [REDACTED] s.r.l., veniva poi assunto nella [REDACTED] nel dicembre 2019, di cui diveniva socio, per poi essere licenziato in data 06.03.20.

Dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, lo stesso risulta titolare della carica di amministratore unico della [REDACTED] s.r.l., avendone il 50% delle quote. Non risulta intestatario di beni immobili; nell'anno di imposta 2018, ha dichiarato redditi pari ad € 426,95, nel 2019 ha dichiarato redditi pari ad € 491,85, nel 2020 ha dichiarato redditi pari ad € 1,998,81.

E' evidente, pertanto, che l'esiguità degli importi percepiti, seppure indici di una capacità lavorativa concretamente spesa, evidenziano il mancato raggiungimento da parte del figlio maggiorenne di un'autonomia economica, tale da consentirgli di provvedere adeguatamente alle sue esigenze, nonostante gli sforzi profusi in concreto per la ricerca di un'occupazione.

Appare, pertanto, equo, avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche delle parti, disporre l'obbligo per [REDACTED] di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il versamento della somma di € 200,00 mensili.

Alla luce delle esposte considerazioni, va accolto, per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, va stabilito l'obbligo per [REDACTED] l'obbligo di corrispondere in favore del coniuge un contributo al mantenimento pari ad € 800,00, dalla data della costituzione nel giudizio di prime cure ed in favore del figlio [REDACTED] un contributo al mantenimento di € 200,00, dalla data del ricorso in



appello (cfr. Cass.Civ. 5140/11 secondo cui nel procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda di assegno di divorzio, la pronuncia sulla decorrenza dell'assegno, ben può essere adottata dalla Corte di merito, stante l'effetto devolutivo dell' appello.

Invero, la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporre la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d' appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio (cfr. Cass. Civ. 9533/19).

Appare giusto, anche in ragione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, dichiarare integralmente compensate le spese di lite.

Il rigetto integrale dell'impugnazione incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante, in via incidentale, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. Civ.13055/18)

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro – I° Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] avverso la sentenza n. 203/20, emessa dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme e pubblicata in data 12.03.20, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:

- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone l'obbligo per [REDACTED] di contribuire al mantenimento del figlio [REDACTED] mediante il versamento della somma di € 200,00 mensili, dalla data del ricorso in appello.
- Dispone l'obbligo per [REDACTED] di versare il contributo di € 800,00 in favore del coniuge, dalla data di costituzione della stessa nel giudizio di prime cure.



- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
- Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante incidentale, l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione

Catanzaro, li 08.04.22

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Beatrice Magarò

Il Presidente

Dott. Antonio Rizzuti

